

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 1° luglio 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare

DECRETO 31 maggio 2016.

Adeguamento dei formati per la trasmissione alla Commissione europea di dati ed informazioni in conformità ai provvedimenti comunitari di attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE. (16A04860)..... Pag. 1

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 28 giugno 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,60% con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° giugno 2026, nona e decima tranche. (16A04963)... Pag. 5

DECRETO 28 giugno 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,45% con godimento 1° aprile 2016 e scadenza 1° giugno 2021, settima e ottava tranche. (16A04964)..... Pag. 6

DECRETO 28 giugno 2016.

Emissione di certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu") con godimento 15 gennaio 2016 e scadenza 15 luglio 2023, quinta e sesta tranche. (16A04965)..... Pag. 8



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca		<p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Symbicort». (16A04886) <i>Pag.</i> 17</p>
<p>DECRETO 7 aprile 2016.</p> <p>Modifica ai decreti 11 luglio 2006, 8 giugno 2007 e 24 novembre 2011 di ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, relativi a progetti presentati dalla Selex ES S.p.a. (Decreto n. 671). (16A04881) <i>Pag.</i> 9</p>		Ministero dell'interno
<p>DECRETO 14 aprile 2016.</p> <p>Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale - Progetto: Artemis - D3COS. (Decreto n. 718). (16A04882) <i>Pag.</i> 11</p>		<p>Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia «San Luca Evangelista», in Frosinone. (16A04856) <i>Pag.</i> 18</p> <p>Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, in Caianello. (16A04857) <i>Pag.</i> 18</p> <p>Soppressione della Parrocchia di S. Domenico, in Modigliana. (16A04858) <i>Pag.</i> 18</p> <p>Modifica della denominazione della Procura generale dell'Istituto delle Suore del Buon Salvatore, in Roma. (16A04859) <i>Pag.</i> 18</p>
<p>DECRETO 22 aprile 2016.</p> <p>Revoca del decreto 21 ottobre 2014, n. 3263 relativo all'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593, dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. (Decreto n. 754/Ric.). (16A04883) <i>Pag.</i> 14</p>		Ministero della salute
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI		<p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Equip FT» sospensione iniettabile per cavalli. (16A04861) <i>Pag.</i> 18</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovac Gumboro 3», vaccino vivo attenuato per la profilassi della malattia di Gumboro. (16A04862) <i>Pag.</i> 18</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovac Gumboro 2», vaccino vivo attenuato per la profilassi della malattia di Gumboro. (16A04863) <i>Pag.</i> 18</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovac H 120 B1 Hitchner», liofilizzato per sospensione per polli. (16A04874) <i>Pag.</i> 18</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovac La Sota», vaccino vivo attenuato liofilizzato per polli. (16A04875) <i>Pag.</i> 19</p>
Agenzia italiana del farmaco		
<p>Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla Società Siffra Pharmintek S.r.l., in Rosolini. (16A04876) <i>Pag.</i> 15</p> <p>Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla Società Intel Service S.r.l. Società uninominale, in Anagni. (16A04877) <i>Pag.</i> 15</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diurek» (16A04878) <i>Pag.</i> 15</p> <p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Granufink Prostata», «Granufink Prostata e Vescica», «Granufink Vescica» e «Granufink Vescica Donna». (16A04879) <i>Pag.</i> 15</p> <p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Alter». (16A04884) <i>Pag.</i> 16</p> <p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levo-tuss». (16A04885) <i>Pag.</i> 16</p>		



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**


DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Criteria per la concessione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2016-2018. (16A04923). Pag. 19

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 16 giugno 2016, n. 115, recante: «Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.». (16A04967) . . . Pag. . . 19





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 31 maggio 2016.

Adeguamento dei formati per la trasmissione alla Commissione europea di dati ed informazioni in conformità ai provvedimenti comunitari di attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare il titolo III-*bis* della parte seconda, concernente l'autorizzazione integrata ambientale, il titolo III-*bis* della parte quarta, concernente l'incenerimento e il coincenerimento dei rifiuti, e il titolo I della parte quinta, concernente le emissioni in atmosfera di impianti e attività;

Visto l'art. 72 della direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, che richiede agli Stati membri di relazionare periodicamente la Commissione europea in merito all'applicazione di tale direttiva e rimette a successivi provvedimenti attuativi la disciplina relativa al tipo, al formato e alla frequenza delle informazioni da trasmettere;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2012/795/UE del 12 dicembre 2012 che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE;

Considerato che tale decisione, in linea con quanto previsto dall'art. 17, comma 1, della direttiva 2010/75/UE, impone agli Stati membri di servirsi ai fini delle relazioni del formato elettronico che sarà elaborato dalla Commissione;

Preso atto che non risulta ancora disponibile la versione definitiva di tale formato elettronico, nel quale sarà in particolare fornito il dettaglio delle informazioni;

Considerato che le informazioni richieste ai sensi dell'art. 72 della direttiva 2010/75/UE e della decisione 2012/795/UE si riferiscono alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, agli impianti di incenerimento o coincenerimento ed alle emissioni di composti organici volatili (COV);

Visto l'art. 29-*terdecies*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede, ai fini dell'applicazione dell'art. 72 della direttiva 2010/75/UE, l'invio periodico al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte delle autorità competenti, di una serie di informazioni in merito all'applicazione del titolo III-*bis* della parte seconda di tale decreto e che autorizza uno o più decreti del Ministro dell'ambiente a disciplinare, sulla base

delle pertinenti decisioni della Commissione europea, la frequenza dell'invio, il tipo e il formato delle informazioni da inviare e gli altri aspetti rilevanti;

Visto l'art. 29-*septiesdecies*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che la comunicazione periodica trasmessa ai sensi dell'art. 29-*terdecies*, comma 1, sia integrata con le informazioni relative all'applicazione del titolo III-*bis* della parte quarta dello stesso decreto, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'art. 275, comma 18-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale la disciplina delle attività di relazione alla Commissione europea in materia di emissioni di COV, in conformità ai provvedimenti comunitari di attuazione dell'art. 72 della direttiva 2010/75/UE, deve essere inserita nell'allegato III alla parte quinta di tale decreto con la procedura dell'art. 281, comma 6;

Visto l'art. 281, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, per la modifica e l'integrazione degli allegati alla parte quinta dello stesso decreto, rinvia allo strumento del decreto ministeriale;

Considerato che, per motivi di uniformità, è opportuno attuare con un unico decreto l'art. 29-*terdecies*, comma 1, e l'art. 275, comma 18-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i quali si riferiscono ad informazioni da inviare contestualmente ai fini dell'applicazione dell'art. 72 della direttiva 2010/75/UE;

Considerato che la decisione 2012/795/UE si riferisce alla comunicazione alla Commissione europea da effettuare nell'anno 2017 e che, per le comunicazioni da effettuare negli anni successivi, potranno essere adottate nuove decisioni di attuazione dell'art. 72 della direttiva 2010/75/UE;

Considerato che i decreti di attuazione degli articoli 29-*terdecies*, comma 1, e 275, comma 18-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, saranno aggiornati a seguito dell'eventuale adozione delle future decisioni comunitarie di esecuzione dell'art. 72 della direttiva 2010/75/UE;

Decreta:

Art. 1.

Procedura di comunicazione di informazioni in materia di installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, impianti di incenerimento o coincenerimento e emissioni di COV

1. Il presente decreto disciplina la procedura di comunicazione prevista dagli articoli 29-*terdecies*, comma 1, e 275, comma 18-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individuando il tipo ed il formato delle informazioni da inviare, la frequenza dell'invio e gli altri aspetti rilevanti ai fini di tale comunicazione.



2. Sono tenute alla comunicazione prevista dal comma 1 le autorità che, nel periodo di riferimento previsto dal comma 3, sono state competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o di altri provvedimenti che, a qualsiasi titolo, consentono l'esercizio delle installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 o sono state competenti al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di incenerimento o di coincenerimento non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale oppure al rilascio dell'autorizzazione degli stabilimenti di cui all'art. 275 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Tali autorità inviano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ogni tre anni, entro la data del 30 aprile, a partire dal 2017, le informazioni elencate nell'allegato I del presente decreto.

3. In relazione alla comunicazione da effettuare nel 2017, le informazioni previste dal comma 2 si riferiscono al periodo compreso tra il 7 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2016. Se l'informazione si riferisce ad aspetti variabili nel corso del tempo deve essere indicata la situazione esistente al 31 dicembre 2016.

4. Il formato da utilizzare per l'inserimento delle informazioni previste dal comma 2 e le specifiche indicazioni relative alle modalità di invio delle informazioni sono pubblicati, entro il 31 dicembre 2016, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. L'invio delle informazioni previste dal comma 2 è effettuato in formato digitale, conformemente alle indicazioni di cui comma 4.

6. L'ISPRA verifica la completezza e la correttezza delle informazioni ricevute in materia di incenerimento o coincenerimento ai sensi del comma 1 e ne cura l'aggregazione e la sistemazione in una relazione da inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro tre mesi dal termine previsto dal comma 2. In caso di informazioni incomplete o difformi rispetto ai requisiti previsti, il Ministero, anche su segnalazione dell'ISPRA, informa le autorità competenti interessate, che provvedono tempestivamente ad un nuovo invio.

7. Nella parte I dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, è inserito il paragrafo 5 previsto dall'allegato II del presente decreto. Il comma 18 dell'art. 275 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Norme transitorie e finali

1. Le autorità competenti al rilascio, al rinnovo o all'adeguamento delle autorizzazioni ambientali che, nel periodo di riferimento previsto dall'art. 1, comma 3, sono state sostituite con l'autorizzazione integrata ambientale rendono disponibili all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i dati necessari ai fini della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 1.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato, come disposto dall'art. 29-terdecies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 marzo 2012.

Roma, 31 maggio 2016

Il Ministro: GALLETTI

ALLEGATO I

Elenco delle informazioni

Modulo 1 - Aggiornamento sull'attuazione per le installazioni trattate nel capo II della direttiva 2010/75/UE.

1. Attuazione - modifiche

Indicare se, nel periodo di riferimento (per la prima comunicazione dal 7 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016), sono state apportate modifiche significative alla legislazione regionale in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (Titolo III-bis, della parte seconda del decreto legislativo n. 152/06).

In caso di risposta affermativa, descrivere le modifiche e le motivazioni che le hanno giustificate, nonché indicare i riferimenti della nuova legislazione.

2. Attuazione - difficoltà.

Indicare se nel periodo di riferimento sono state incontrate difficoltà nell'attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento.


In caso affermativo descrivere tali difficoltà e le ragioni che le hanno determinate.

Modulo 2 - Informazioni sulle singole installazioni

3. Fornire le seguenti informazioni per tutte le installazioni di cui al Titolo III-bis, della parte seconda del decreto legislativo n. 152/06:

3.1. Informazioni generali

	Campo	Descrizione
3.1.1.	Numero di riferimento dell'installazione	Identificativo unico dell'installazione ai fini degli obblighi recati dal Titolo III-bis, della parte seconda del d.lgs. n. 152/06
3.1.2.	Numero di riferimento del complesso soggetto agli obblighi di cui al D.P.R. n. 157/2011 in materia di registro delle emissioni inquinanti (PRTR)	Se l'installazione è soggetta, del tutto o in parte, gli obblighi di comunicazione in materia di PRTR, fornire il numero di identificazione del complesso utilizzato per comunicare i dati relativi al PRTR.
3.1.3.	Numero di riferimento dello stabilimento disciplinato dal d.lgs. n. 115/2016 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose	Se l'installazione è soggetta, del tutto o in parte, alla direttiva Seveso III, fornire l'identificativo unico utilizzato nel sistema di raccolta delle informazioni sugli impianti «di tipo Seveso» (SPIRS)



3.1.4.	Numero di riferimento dell'impianto soggetto al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra	Se l'installazione IED è soggetta, del tutto o in parte, a obblighi in materia di "Emission Trading", fornire l'identificativo unico del catalogo delle operazioni dell'Unione europea (EU Transaction Log)
3.1.5.	Nome dell'installazione	Se possibile, utilizzare un formato compatibile con il campo «Nome del complesso» utilizzato per comunicare i dati PRTR
3.1.6.	Attività direttamente soggette al Titolo III-bis, della parte seconda del d.lgs. n. 152/06	Tutte le attività elencate nell'allegato VIII, alla parte seconda, del d.lgs. n. 152/06, svolte nell'installazione
3.1.7.	Altri capi pertinenti della direttiva 2010/75/UE	Indicare se all'installazione (o a parte di essa) si applichino anche le discipline recate: dall'art. 273, del d.lgs. n. 152/06; dall'art. 275, del d.lgs. n. 152/06; dal Titolo III-bis della parte quarta del d.lgs. n. 152/06; dal Titolo I della parte quinta-bis del d.lgs. n. 152/06.

3.2. Informazioni di contatto

	Campo	Descrizione
3.2.1.	Nome del gestore	Se possibile, utilizzare un formato compatibile con il campo «Nome della società capogruppo» utilizzato per comunicare i dati PRTR
3.2.2.	Indirizzo dell'installazione - via, città, codice postale e Stato	Ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, relativo all'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE); se possibile adottare un formato compatibile con il campo «Via e numero», «Città», «Codice postale», «Stato» utilizzato per comunicare i dati PRTR
3.2.3.	Latitudine/longitudine dell'installazione	Ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 32; se possibile adottare un formato compatibile con il campo «Coordinate geografiche del sito» utilizzato per comunicare i dati PRTR

3.3. Autorità competenti

	Campo	Descrizione
3.3.1.	Autorità competente (autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni)	Nome dell'autorità o delle autorità competenti e indirizzo (indirizzi) di posta elettronica
3.3.2.	Autorità di controllo (competente per le ispezioni e l'esecuzione)	Nome dell'autorità o delle autorità di controllo e indirizzo (indirizzi) di posta elettronica. NB: ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. n. 152/06, tale autorità generalmente coincide con l'autorità competente

3.3.3.	Numero totale delle visite in loco effettuate dalle autorità di controllo (art. 23, paragrafo 4)	Totale annuale per ognuno degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016
--------	--	--

3.4. Informazioni relative alle autorizzazioni

	Campo	Descrizione
3.4.1.	Un web link a tutte le autorizzazioni attive	Si rammenta che l'obbligo di rendere disponibili le autorizzazioni on line è previsto dall'art. 24, paragrafo 2 della Direttiva 2010/75/UE e dall'art. 29-quater, comma 2, del d.lgs. n. 152/06
3.4.2.	L'installazione usufruisce di una deroga prevista dall'art. 29-sexies, comma 10, del d.lgs. n. 152/06?	Si/No
3.4.3.	È stata presentata una relazione di riferimento ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m, del d.lgs. n. 152/06?	Si/No

Modulo 3 - Approfondimento settoriale

Questo modulo riguarda esclusivamente le installazioni per le quali le decisioni pubblicate, relative alle conclusioni sulle BAT, hanno determinato un obbligo di riesame o di aggiornamento dell'autorizzazione nel periodo di riferimento, ossia le installazioni in cui l'attività principale è oggetto dei seguenti strumenti:

decisione di esecuzione della Commissione (2012/134/UE), del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali;


decisione di esecuzione della Commissione (2012/135/UE), del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.

4. Condizioni di autorizzazione (art. 29-sexies, del decreto legislativo n. 152/06)

Sono state utilizzate altre fonti di informazione, oltre alle conclusioni sulle BAT, come riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione (art. 29-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06)?

5. Condizioni di autorizzazione più rigide (art. 29-sexies, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 152/06)

5.1. Quali norme di qualità ambientale hanno eventualmente richiesto condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili e quali misure supplementari sono state incluse nelle autorizzazioni (art. 29-septies, del decreto legislativo n. 152/06)?



5.2. Fornire eventuali esempi di altre circostanze in cui l'autorità competente, ai sensi dell'articolo art. 29-*sexies*, comma 4-*ter*, del decreto legislativo n. 152/06, ha stabilito condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili.

6. Condizioni di autorizzazione stabilite in assenza di pertinenti conclusioni sulle BAT (art. 29-*sexies*, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo n. 152/06)

6.1. Nel caso in cui per installazioni o parti di installazione siano state fissate condizioni di autorizzazione in assenza di pertinenti conclusioni sulle BAT, descrivere la procedura adottata per stabilire tali condizioni e fornire i relativi esempi, chiarendo se si è fatto riferimento:

a) ad una migliore tecnica disponibile non descritta in alcuna delle pertinenti conclusioni sulle BAT (art. 29-*sexies*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 152/06);

b) ad una migliore tecnica disponibile determinata previa consultazione con il gestore, poiché le singole conclusioni sulle BAT non prevedono «un'attività o un tipo di processo di produzione svolto all'interno di un'installazione» o «non prendono in considerazione tutti gli effetti potenziali dell'attività o del processo sull'ambiente» (art. 29-*sexies*, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 152/06);

6.2. Per i suddetti esempi, individuare:

a) il motivo per cui le informazioni contenute nelle conclusioni sulle BAT non erano pertinenti o comunque non sono state applicabili;

b) le fonti di informazione supplementari utilizzate per individuare le BAT;

c) il modo in cui si è riservata particolare attenzione ai criteri di cui all'Allegato XI alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06.

7. Valori limite di emissione, parametri e misure tecniche equivalenti (art. 26-*sexies*, commi 3, 4, 4-*bis*, 9-*bis* e 9-*ter* del decreto legislativo n. 152/06)

7.1. Per le autorizzazioni in cui uno o più valori limite di emissione sono diversi dai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nelle conclusioni sulle BAT in termini di valori, periodi di tempo o condizioni di riferimento (art. 26-*septies*, comma 4-*bis*, lettera b) del decreto legislativo n. 152/06):

a) descrivere la natura di questi valori limite di emissione diversi, e fornire i relativi esempi;

b) utilizzando le «sintesi di detti risultati espressi in un formato che consenta un confronto con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili» di cui all'art. 29-*sexies*, comma 6, primo periodo, fornire esempi per mostrare come si è ricorsi all'uso del controllo delle emissioni al fine di «garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili» (art. 26-*septies*, comma 4-*bis*, lettera b).

7.2. Per tutte le installazioni per le quali sia stata accordata una deroga ai sensi dell'art. 29-*sexies*, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 152/06, indicare:

a) le fonti di emissione che beneficiano di una deroga;

b) i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili per le quali sia stata accordata una deroga;

c) i valori limite di emissione effettivi;

d) eventuali periodi transitori concessi;

e) siti web che contengono informazioni sull'applicazione delle deroghe di cui all'art. 29-*sexies*, comma 9-*bis*, del decreto legislativo n. 152/06 (in ottemperanza dell'obbligo di cui all'art. 29-*quater*, comma 13, lettera f, del decreto legislativo n. 152/06).

7.3. Sono state accordate deroghe temporanee per la sperimentazione e l'utilizzo di tecniche emergenti (29-*sexies*, comma 9-*ter*, del decreto legislativo n. 152/06)?

8. Controllo (art. 29-*decies*, del decreto legislativo n. 152/06)

8.1. In termini generali, quale frequenza di controllo è stata determinata nelle autorizzazioni per le emissioni atmosferiche, emissioni nell'acqua, nel suolo, nelle acque sotterranee e altri parametri di processo pertinenti?

8.2. Come sono state utilizzate le conclusioni sulle BAT per determinare tale frequenza?

9. Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione (29-*octies*, comma 6, del decreto legislativo n. 152/06)

Per tutti i casi di riesame delle autorizzazioni che non sono stati portati a termine entro l'8 marzo 2016, individuare:

a) il nome dell'installazione e il numero di riferimento dell'autorizzazione;

b) il motivo per cui il riesame non è stato portato a termine;

c) la data entro la quale il riesame sarà portato a termine.

10. Altro

Eventuali feedback per gli eventuali problemi pratici che affrontati nell'utilizzo delle conclusioni sulle BAT per due settori che rientrano nel presente modulo 3.

Modulo 4 - Requisiti «minimi»

Questo modulo riguarda gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti disciplinati dal Titolo III-*bis* del decreto legislativo n. 152/06, che recepisce il capo IV della direttiva 2010/75/UE.

11. Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti:

11.1 Individuare gli impianti per i quali le autorità competenti hanno autorizzato l'esercizio applicando le disposizioni contenute nell'art. 237-*nonies* comma 1 del decreto legislativo n. 152/06 ed indicare le condizioni effettive di esercizio autorizzate e i risultati delle verifiche effettuate in tale ambito ai sensi dell'art. 237-*nonies* comma 2 del medesimo decreto legislativo.

11.2 Per ogni impianto di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti con una capacità pari a 2 o più tonnellate/ora fornire:

a) informazioni sul funzionamento e sulla sorveglianza dell'impianto;

b) una relazione sul funzionamento del processo di incenerimento e coincenerimento (che indichi le ore operative di esercizio, ed il numero e la durata dei guasti se disponibili);

c) il livello delle emissioni nell'aria e nell'acqua, rispetto ai valori limite di emissione;

d) una descrizione del modo in cui tali informazioni sono state rese disponibili al pubblico, tra cui un link a eventuali siti web creati a tale scopo.

12. Emissioni di solventi:

Riportare le informazioni previste dal paragrafo 5 della parte I dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/06.

ALLEGATO II

Integrazione dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Nella parte I dell'allegato III alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente paragrafo 5:

5. Comunicazioni alla Commissione europea.

5.1 La comunicazione alla Commissione europea prevista dall'art. 29-*terdecies*, comma 1, e dai relativi decreti di attuazione prevede le seguenti informazioni inerenti agli stabilimenti disciplinati dall'art. 275:

lista degli stabilimenti per i quali sono state applicate le prescrizioni alternative di cui all'allegato III, parte IV, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 (emissioni totali equivalenti a quelle conseguibili applicando i valori limite di emissione convogliata e i valori limite di emissione diffusa, definite emissioni bersaglio), corredata delle seguenti informazioni:


nome del gestore,

indirizzo dello stabilimento,

attività svolta (secondo l'allegato III, parte II, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006),

autorizzazione che ha applicato l'emissione bersaglio e autorità che ha rilasciato l'autorizzazione,

descrizione del processo di conseguimento delle emissioni bersaglio che è stato autorizzato e dei risultati ottenuti, negli anni di riferimento, in termini di ottenimento di una riduzione delle emissioni equivalente a quella conseguibile applicando i valori limite di emissione convogliata e i valori limite di emissione diffusa.



lista degli stabilimenti per i quali sono state concesse le deroghe previste dall'art. 275, comma 12 e comma 13, corredata delle seguenti informazioni:

nome del gestore,
 indirizzo dello stabilimento,
 attività svolta (secondo l'allegato III, parte II, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006),
 tipo di deroga concessa (comma 12 o comma 13),
 autorizzazione che ha concesso la deroga e autorità che ha rilasciato l'autorizzazione,
 motivazioni della concessione della deroga.

16A04860

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 giugno 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,60% con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° giugno 2026, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 27 giugno 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 93.844 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 febbraio, 24 marzo, 26 aprile e 26 maggio 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,60%, con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° giugno 2026;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,60%, con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° giugno 2026. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni frullano l'interesse annuo lordo dell'1,60%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° dicembre ed il 1° giugno di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.



Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 giugno 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 1° luglio 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 luglio 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 33 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 4 luglio 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,60% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalla Sezione di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A04963

DECRETO 28 giugno 2016.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,45% con godimento 1° aprile 2016 e scadenza 1° giugno 2021, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;



Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 27 giugno 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 93.844 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 marzo, 26 aprile e 26 maggio 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,45%, con godimento 1° aprile 2016 e scadenza 1° giugno 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,45%, con godimento 1° aprile 2016 e scadenza 1° giugno 2021. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° dicembre ed il 1° giugno di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 giugno 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 1° luglio 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 luglio 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 33 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 4 luglio 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2016 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.



L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalla Sezione di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A04964

DECRETO 28 giugno 2016.

Emissione di certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu") con godimento 15 gennaio 2016 e scadenza 15 luglio 2023, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 105532 del 23 dicembre 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2016 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 27 giugno 2016 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 93.844 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 26 aprile e 26 maggio 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 gennaio 2016 e scadenza 15 luglio 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;


Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2015, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei CCTeu, con godimento 15 gennaio 2016 e scadenza 15 luglio 2023, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.250 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 gennaio e al 15 luglio di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,70%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.



In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari allo 0,327%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 giugno 2016, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 1° luglio 2016.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 luglio 2016, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 171 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 4 luglio 2016 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,646% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2016, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

16A04965

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 aprile 2016.


Modifica ai decreti 11 luglio 2006, 8 giugno 2007 e 24 novembre 2011 di ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, relativi a progetti presentati dalla Selex ES S.p.a. (Decreto n. 671).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», in particolare l'allegato 1 - punto 3 che stabilisce che è l'ufficio II della



Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione e sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituenti il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii.;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo 905, presentata in data 30 gennaio 2004, dalla Galileo Avionica S.p.a. ora Selex Es S.p.a., ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 593/2000 ed i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto direttoriale dell'11 luglio 2006, prot. 1382, rettificato con decreti direttoriali dell'8 giugno 2007, prot. n. 830 e del 24 novembre 2011, prot. n. 981, con i quali, in relazione alla predetta domanda, sono state concesse agevolazioni alla Selex Es S.p.a., per un importo totale pari a € 1.838.080,00, di cui € 599.920,00 in forma di contributo nella spesa ed € 1.238.160,00 in forma di credito agevolato;

Considerato che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 17 luglio 2007;

Considerato che sono state effettuate erogazioni per un importo totale pari a € 1.403.711,36, di cui € 431.283,19 in forma di contributo nella spesa ed € 972.428,17 in forma di credito agevolato;


Vista la nota in data 8 marzo 2016, pervenuta in data 9 marzo 2016, prot. n. 4536, con la quale la Finmeccanica S.p.a. ha richiesto il subentro in tutte le operazioni precedentemente in capo alle società Augustawestland S.p.a., Alenia Aermacchi S.p.a., Selex Es S.p.a., Oto Melara S.p.a. e Whitehead Sistemi Subacquei S.p.a.;

Vista la nota ministeriale in data 9 marzo 2016, prot. n. 4553, con la quale sono stati incaricati gli istituti convenzionati di aggiornare le valutazioni di competenza in riferimento alla richiesta di subentro della Finmeccanica S.p.a. in tutte le operazioni precedentemente in capo alle società Augustawestland S.p.a., Alenia Aermacchi S.p.a., Selex Es S.p.a., Oto Melara S.p.a. e Whitehead Sistemi Subacquei S.p.a.;

Vista la mail dell'11 marzo 2016, con la quale è stato incaricato l'esperto scientifico prof. Carlo Giacomo Someda di aggiornare le valutazioni di competenza in riferimento alla richiesta di subentro della Finmeccanica S.p.a. in tutte le operazioni precedentemente in capo alle società Augustawestland S.p.a., Alenia Aermacchi S.p.a., Selex Es S.p.a., Oto Melara S.p.a. e Whitehead Sistemi Subacquei S.p.a.;

Vista la nota del 24 marzo 2016, pervenuta in data 5 aprile 2016, prot. n. 6004, con la quale l'istituto convenzionato Mediocredito Italiano S.p.a., ha trasmesso le proprie valutazioni in riferimento alla richiesta di subentro della Finmeccanica S.p.a. in tutte le operazioni precedentemente in capo alle società Augustawestland S.p.a., Alenia Aermacchi S.p.a., Selex Es S.p.a., Oto Melara S.p.a. e Whitehead Sistemi Subacquei S.p.a.;

Vista la nota del 26 marzo 2016, trasmessa a mezzo mail, con la quale l'esperto scientifico prof. Carlo Giacomo Someda, ha trasmesso le proprie valutazioni in riferimento alla richiesta di subentro della Finmeccanica S.p.a. in tutte le operazioni precedentemente in capo alle società Augustawestland S.p.a., Alenia Aermacchi S.p.a., Selex Es S.p.a., Oto Melara S.p.a. e Whitehead Sistemi Subacquei S.p.a.;



Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti variazioni:

Selex Es S.p.a. — Roma (RM)

«Tubi TWT a larga banda ed alta efficienza».

Rispetto a quanto decretato in data: 11 luglio 2006, 8 giugno 2007 e 24 novembre 2011.

Variazione della titolarità: da Selex Es S.p.a. a Finmeccanica S.p.a.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 7 aprile 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2275

16A04881

DECRETO 14 aprile 2016.

Ammissione al finanziamento del progetto di cooperazione internazionale - Progetto: Artemis - D3COS. (Decreto n. 718).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI ARTEMIS ed ENIAC e dall'art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visti gli articoli n. 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio dell'Unione europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune ARTEMIS»;

Tenuto conto dell'emanazione da parte dell'iniziativa ARTEMIS del Bando internazionale UE con scadenza 1° settembre 2010;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali ARTEMIS e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e visti i relativi esiti istruttori;

Vista la relazione dell'Istituto convenzionato Mediocredito Italiano S.p.a – Intesa SanPaolo in data 20 ottobre 2014 s/prot. e acquisita al prot. MIUR n. 25929 in data 11 novembre 2014;



Vista la relazione dell'Istituto convenzionato Mediocredito Italiano S.p.a. – Intesa SanPaolo in data 22 dicembre 2015 s/prot. e acquisita al prot. MIUR n. 27971 in data 30 dicembre 2015 (nuovo supplemento istruttorio per rimodulazione finale);

Considerate le note prot. MIUR n. 5422 del 23 marzo 2016 dell'esperto nominato dal MIUR prof. Salvatore Nicosia e prot. MIUR n. 6004 del 5 aprile 2016 dell'Istituto convenzionato Banca Mediocredito Italiano S.p.a. – Intesa Sanpaolo, con le quali si dichiara che nulla osta alle operazioni di subentro, per motivi societari industriali di rinnovamento, del Gruppo Finmeccanica S.p.a. in sostituzione di Selex Es S.p.a.;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2010-2011 di cui al decreto direttoriale, rispettivamente, n. 332 del 10 giugno 2011;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca ARTEMIS – D3COS, prot. n. 1/2011, Centro Ricerche FIAT Scpa, Landi Renzo S.p.a. e successivamente Società AEB S.p.a. (in subentro dal 1° aprile 2012), Università studi di Modena/Reggio Emilia e Finmeccanica S.p.a. (subentro per motivi societari industriali a Selex Es S.p.a.), è ammesso all'intervento previsto dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi sono subordinate alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo agevolazioni per la ricerca (FAR), in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione secondo lo stato di avanzamento lavori avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 557.535,93 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per gli anni 2010-2011.


Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2281



Legge 297/1999 Art. 7

Protocollo N. 1

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 1 del 10/01/2011

- Progetto di Ricerca
Titolo: **ARTEMIS / Progetto : D3COS – Designing Dynamic Distributed Cooperative Human – Machine Systems**

Inizio: 01/03/2011

Durata Mesi: 36 mesi

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta

Centro Ricerche FIAT Scpa	Orbassano (TO)	CUP	B81H11000160005
Università di Modena e Reggio Emilia - DSB	Modena		E81H11000010005
FINMECCANICA Spa (ex SELEX ES Spa)	Roma		B8816000000005
Landi Renzo Spa	Corte Tecce di Cavriago (RE)		B11H11000620005
AEB Spa (subentro dal 1° Aprile 2012)	Cavriago (RE)		B12C15000110005

• Costo Totale ammesso	Euro	2.093.375,14
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.535.143,14
- di cui Attività di Sviluppo Sperimentale	Euro	558.232,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg.Ob.2/Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.535.143,14	558.232,00	2.093.375,14
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.535.143,14	558.232,00	2.093.375,14


Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale	33,3 % dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale	8,3 % dei costi ammissibili

- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa	fino a Euro 557.535,93
--------------------------	-------------------------------

Sezione D - Condizioni Specifiche

DECRETO 22 aprile 2016.

Revoca del decreto 21 ottobre 2014, n. 3263 relativo all'elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593, dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. (Decreto n. 754/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11, recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera c), presentata dalla Società Eva Informatica S.p.A. il 21 dicembre 2011, DM63231, relativa al bando dell'anno 2011 per il progetto di ricerca dal titolo: «Sviluppo di algoritmi innovativi per l'identificazione, attraverso immagini industriali, di pacchi danneggiati gestiti dai corrieri espressi», dal costo complessivo di euro 340.000,00;

Vista la nota del MIUR del 20 agosto 2012, prot. n. 5077, con cui si comunica che con decreto n. 422/Ric. del 16 luglio 2012 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 170.000,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 31 gennaio 2015;

Visto il decreto direttoriale n. 3263/Ric. del 21 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, inter alia, la Società Eva Informatica S.p.A. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari ad euro 170.000,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con Il Laboratorio Sirfin S.p.A., laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 20 agosto 2012, prot. n. 5077, con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR dell'8 aprile 2015, prot. n. 7515, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente ufficio e che la società avrebbe dovuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni o controdeduzioni ai sensi degli articoli 7 e 10-bis della legge 2 agosto 1990, n. 241;

Viste le controdeduzioni pervenute in data 27 aprile 2015, prot. n. 9092, con le quali è richiesta una proroga della conclusione delle attività di ricerca al 31 gennaio 2016;



Atteso che lo scrivente ufficio, con nota dell'11 gennaio 2016, prot. n. 191, ha autorizzato la proroga al 31 gennaio 2016, con espresso avvertimento che la documentazione conclusiva, recante data antecedente allo stesso 31 gennaio 2016, avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 marzo 2016;

Atteso che, con nota del 10 febbraio 2016, prot. n. 2456, la Società Eva Informatica S.p.A. ha comunicato allo scrivente ufficio la rinuncia al progetto di ricerca per la domanda di agevolazione con DM63231 relativa all'anno 2011;

Atteso che, comunque, dalla verifica effettuata, non risultava pervenuta la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile conclusiva richiesta ai sensi della normativa vigente e, in particolare, della circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla presa d'atto della rinuncia al progetto di ricerca da parte della Società Eva Informatica S.p.A. ed alla revoca del MIUR dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 3263/Ric. del 21 ottobre 2014;

Decreta:

Articolo unico

Per la motivazione di cui in premessa, si prende atto della rinuncia della Società Eva Informatica S.p.A. al progetto di ricerca e si revoca l'impegno assunto con decreto direttoriale n. 3263/Ric. del 21 ottobre 2014 in favore della predetta società, a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM63231, per un importo complessivo pari ad euro 170.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 22 aprile 2016

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2280

16A04883

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla Società Siffra Pharmintek S.r.l., in Rosolini.

Con il provvedimento n. aM - 93/2016 del 13 giugno 2016 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Rosolini (SR) via Del Lavoro, c/da Scardina, rilasciata alla Società Siffra Pharmintek S.r.l.

16A04876

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla Società Intel Service S.r.l. Società uninominale, in Anagni.

Con la determinazione n. aM - 95/2016 del 15 giugno 2016 è stata revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Anagni (FR) Via Fontana del Ceraso, 38, rilasciata alla Società Intel Service Srl Società uninominale.

16A04877

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diurek»

Estratto determina V&A/1053 del 6 giugno 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59 - 00134 Roma (RM);

Medicinale DIUREK;

Confezione AIC n. 033921014 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

alla società: Teofarma S.r.l. (codice fiscale 01423300183) con sede legale e domicilio fiscale in via Fratelli Cervi, 8, 27010 - Valle Salimbene - Pavia (PV).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


16A04878

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Granufink Prostata», «Granufink Prostata e Vescica», «Granufink Vescica» e «Granufink Vescica Donna».

Estratto determina V&A/1104 del 13 giugno 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Skillpharma S.r.l. (codice fiscale 08522931008) con sede legale e domicilio fiscale in via Umberto Saba, 4, 00144 - Roma (RM).

Medicinale GRANUFINK PROSTATA.



Confezioni:

AIC n. 043177017 - «capsula rigida» 30 capsule;

AIC n. 043177029 - «capsula rigida» 60 capsule.

Medicinale GRANUFINK PROSTATI E VESCICA.

Confezioni:

AIC n. 043178019 - «capsula rigida» 20 capsule;

AIC n. 043178021 - «capsula rigida» 40 capsule.

Medicinale GRANUFINK VESCICA.

Confezione AIC n. 043180013 - «capsula rigida» 50 capsule.

Medicinale GRANUFINK VESCICA DONNA.

Confezioni:

AIC n. 043183019 - «capsula rigida» 30 capsule;

AIC n. 043183021 - «capsula rigida» 60 capsule;

alla società: Chefaro Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 08923130010) con sede legale e domicilio fiscale in viale Castello della Magliana, 18 - 00148 Roma (RM).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04879

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Alter».

Estratto determina V&A n. 1069/2016 del 7 giugno 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: PANTOPRAZOLO ALTER, nella forma e confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 12 compresse in blister pa/al/pvc-al - AIC n. 038729063, rilasciata alla società Laboratori Alter S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Egadi, 7, 20144 - Milano - codice fiscale 04483510964, sono apportate le seguenti modifiche:

Denominazione: in sostituzione della denominazione «Pantoprazolo Alter», nella forma e confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 12 compresse in blister pa/al/pvc-al - AIC n. 038729063 è ora autorizzata la denominazione XOOLAM REFLUSSO, nella forma e confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 12 compresse in blister pa/al/pvc-al;

Codice di identificazione delle confezioni: alla confezione «20 mg compresse gastroresistenti» 12 compresse in blister pa/al/pvc-al è ora attribuito il seguente codice di identificazione: AIC n. 044867012 (in base 10) 1BT7G4 (in base 32);

Classificazione ai fini della fornitura: la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco»;

Classe: la classe ora autorizzata è la seguente: C-bis.

Le nuove indicazioni terapeutiche sono: Trattamento a breve termine dei sintomi da reflusso (ad. es. piroisi, rigurgito acido).

Restano inoltre confermate le seguenti condizioni:

Confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 12 compresse in blister pa/al/pvc-al;

AIC n. 044867012 (in base 10) 1BT7G4 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente;

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo: pantoprazolo 20 mg (come sodio sesquidrato 22,55 mg);

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice AIC n. 038729, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti, contrassegnati dal codice AIC n. 038729063, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta con il regime di fornitura precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04884

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levotuss».

Estratto determina V&A n. 1070/2016 del 7 giugno 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LEVOTUSS, nella forma e confezione: «60 mg/10 ml sciroppo» 10 bustine pet/al/pe da 10 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Dompè Farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via San Martino, 12 - 12/A, 20122 - Milano - codice fiscale 00791570153.

Confezione: «60 mg/10 ml sciroppo» 10 bustine pet/al/pe da 10 ml; AIC n. 026752079 (in base 10) 0TJF2H (in base 32);

Forma farmaceutica: sciroppo;

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore del principio attivo:

AMSA S.P.A. stabilimento sito in via G. di Vittorio 6, 22100 Como; CLAROCHEM IRELAND LTD stabilimento sito in Damastown Road - Mulhuddart, Dublin 15 - Irlanda;

Produttore del prodotto finito:


UNITHER LIQUID MANUFACTURING stabilimento sito in 1-3 Allée de la Neste - BP 70319 Colomiers Cedex - Francia (produzione completa e rilascio dei lotti); Dompè Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Via Campo Di Pile - L'Aquila (controlli dei lotti);

Composizione: una bustina da 10 ml di sciroppo contiene:

Principio attivo: levodropropizina 60 mg

Eccipienti: saccarosio; metil-para-idrossibenzoato; propil-para-idrossibenzoato; acido citrico monoidrato; sodio idrossido; aroma ciliegia; acqua depurata;

Indicazioni terapeutiche: Terapia sintomatica della tosse.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 026752079 - «60 mg/10 ml sciroppo» 10 bustine pet/al/pe da 10 ml;

Classe di rimborsabilità: «C-bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 026752079 - «60 mg/10 ml sciroppo» 10 bustine pet/al/pe da 10 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quarter*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04885**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Symbicort».**

Estratto determina V&A n. 1071/2016 del 7 giugno 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SYMBICORT, nella forma e confezione: «160 microgrammi/4,5 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano (MI), Palazzo Ferraris, Via Ludovico Il Moro 6/C, cap 20080, Italia, codice fiscale 00735390155.

Confezione: «160 microgrammi/4,5 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni;

AIC n. 035194265 (in base 10) 11L1DT (in base 32);

Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione;

Validità prodotto intero: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore del principio attivo:

formoterolo fumarato diidrato: Astrazeneca AB stabilimento sito in Forskargatan 18 S-151 85 Södertälje - Svezia (tutte le fasi di produzione del formoterolo fumarato diidrato, micronizzazione e condizionamento); BORREGAARD AS BORREGARD SYNTHESIS stabilimento sito in Hjalmar Wessels Vei 10 NO-1721 Sarpsborg - Norvegia (Fasi da 1 a 4 del processo di produzione);

budesonide: ASPEN OSS B.V. stabilimento sito in Kloosterstraat 6 5349 AB Oss - Paesi Bassi (Fasi di produzione 1 e 2); MINAKEM DUNKERQUE PRODUCTION stabilimento sito in 224, Avenue de la Dordogne Zone d'Entreprises du Nord Gracht 59640 Dunkerque -

Francia (Fasi di produzione 1, 2, 3); Astrazeneca AB stabilimento sito in Forskargatan 18 SE-151 85 Södertälje - Svezia (Fase di produzione 3);

Produttore del prodotto finito: ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION (AZDP) stabilimento sito in 224 Avenue de la Dordogne, 59640 Dunkerque - Francia (produzione, confezionamento, controllo e rilascio);

Composizione: ogni dose erogata (dose che fuoriesce dall'erogatore) contiene:

Principio attivo: budesonide 160 mcg/erogazione; formoterolo fumarato diidrato 4,5 mcg/erogazione. Questa è equivalente ad una dose predosata contenente budesonide 200 microgrammi/erogazione e formoterolo fumarato diidrato 6 microgrammi /erogazione.

Eccipienti: apafurano (HFA 227); povidone; macrogol 1000;

Indicazioni terapeutiche: «Symbicort» è indicato negli adulti di età pari o superiore ai 18 anni, per il trattamento sintomatico di pazienti con BPCO con volume espiratorio massimo in 1 secondo (FEV₁) <70% del valore normale previsto (dopo l'impiego del broncodilatatore) e storia di ripetute riacutizzazioni nonostante la terapia regolare con broncodilatatori (vedere anche paragrafo 4.4 del RCP).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 035194265 - «160 microgrammi/4,5 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni;

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 035194265 - «160 microgrammi/4,5 microgrammi/erogazione, sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quarter*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A04886

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia «San Luca Evangelista», in Frosinone.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2016, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia «San Luca Evangelista», con sede in Frosinone.

16A04856

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, in Caianello.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2016, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, con sede in Caianello (CE).

16A04857

Soppressione della Parrocchia di S. Domenico, in Modigliana.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2016, viene soppressa la Parrocchia di S. Domenico, con sede in Modigliana (FC).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Stefano Papa in Cattedrale, con sede in Modigliana (FC).

16A04858

Modifica della denominazione della Procura generale dell'Istituto delle Suore del Buon Salvatore, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2016, la Procura generale dell'Istituto delle Suore del Buon Salvatore, con sede in Roma, assume la nuova denominazione di «Casa di Procura generale dell'Istituto delle Suore Missionarie del Vangelo», con sede in Roma.

16A04859

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Equip FT» sospensione iniettabile per cavalli.

Estratto provvedimento n. 374 del 25 maggio 2016

Medicinale veterinario ad azione immunologica EQUIP FT Sospensione iniettabile per cavalli (A.I.C. n. 102351).

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l. con sede in Via Andrea Doria n. 41 M 00192 - Roma.

Oggetto del provvedimento:

Worksharing Procedure number: NL/V/natWS/IBG/2015/002;

Variazione tipo IB: B.II.d.1.z: modifica dei parametri di specificità e/o dei limiti del prodotto finito.

Si autorizza, per il medicinale veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto, la seguente modifica:

al fine di garantire l'uniformità tra gli stati membri, la specifica relativa alla «potency» del tossoide tetanico immunopurificato passa da ≥ 30 UI/ml a ≥ 70 UI/ml.

Per effetto della suddetta variazione il Riassunto delle caratteristiche del prodotto e gli altri stampati illustrativi devono essere modificati.

Il lotto 110962 prodotto con la vecchia specifica può essere commercializzato fino alla scadenza, avendo la ditta fornito adeguata documentazione attestante che la «potency» del tossoide tetanico immunopurificato su tale lotto è pari a 187 UI/ml.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A04861

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovac Gumboro 3», vaccino vivo attenuato per la profilassi della malattia di Gumboro.

Estratto provvedimento n. 379 del 27 maggio 2016

Medicinale veterinario IZOVAC GUMBORO 3, vaccino vivo attenuato per la profilassi della malattia di Gumboro.

Confezioni: 10 flaconcini da 1000 dosi ciascuno - A.I.C. n. 104525011.

Titolare dell'A.I.C.: Izo S.r.l., via San Zeno n. 99/A, 25124, Brescia (BS).

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IB;

B.II.e.5.a.2 modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito: modifica del numero di unità (compresse, ampolle, ecc.) in un imballaggio al di fuori dei limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

aggiunta della confezione: scatola in cartone contenente un flaconcino per 1000 dosi, A.I.C. n. 104525023.

Per effetto della suddetta variazione l'RCP, il foglietto illustrativo e l'etichetta esterna sono modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A04862

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovac Gumboro 2», vaccino vivo attenuato per la profilassi della malattia di Gumboro.

Estratto provvedimento n. 380 del 27 maggio 2016

Medicinale veterinario IZOVAC GUMBORO 2, vaccino vivo attenuato per la profilassi della malattia di Gumboro.

Confezioni: 10 flaconcini da 1000 dosi - A.I.C. n. 104421019.

Titolare dell'A.I.C.: Izo S.r.l., Via San Zeno n. 99/A, 25124, Brescia (BS).

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IB;

B.II.e.5.a.2 modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito: modifica del numero di unità (compresse, ampolle, ecc.) in un imballaggio al di fuori dei limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

aggiunta della confezione: scatola in cartone contenente un flaconcino per 1000 dosi, A.I.C. n. 104421021.

Per effetto della suddetta variazione l'RCP, il foglietto illustrativo e l'etichetta esterna sono modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A04863

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovac H 120 B1 Hitchner», liofilizzato per sospensione per polli.

Estratto provvedimento n. 382 del 27 maggio 2016

Medicinale veterinario IZOVAC H 120 B1 HITCHNER, liofilizzato per sospensione per polli.

Confezioni: 10 flaconcini in vetro per 1000 dosi - A.I.C. n. 104772013.



Titolare dell'A.I.C.: IZO S.r.l., Via San Zeno, 99/A, 25124, Brescia (BS).

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IB:

B.II.e.5.a.2 Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito: modifica del numero di unità (comprese, ampolle, ecc.) in un imballaggio al di fuori dei limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

Aggiunta della confezione: Scatola in cartone contenente un flaconcino per 1000 dosi, AIC n. 104772025.

Per effetto della suddetta variazione l'RCP, il foglietto illustrativo e l'etichetta esterna sono modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A04874

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovac La Sota», vaccino vivo attenuato liofilizzato per polli.

Estratto provvedimento n. 383 del 27 maggio 2016

Medicinale veterinario IZOVAC LA SOTA, vaccino vivo attenuato liofilizzato per polli.

Confezioni: 10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 100215033.

Titolare dell'A.I.C.: IZO S.r.l., Via San Zeno, 99/A, 25124, Brescia (BS).

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IB:

B.II.e.5.a.2 Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito: modifica del numero di unità (comprese, ampolle, ecc.) in un imballaggio al di fuori dei limiti delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

Aggiunta della confezione: Scatola in cartone contenente un flaconcino per 1000 dosi, AIC n. 100215045.

Per effetto della suddetta variazione l'RCP, il foglietto illustrativo e l'etichetta esterna sono modificati nelle sezioni pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A04875

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Criteria per la concessione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2016-2018.

Si comunica che sul sito www.protezionecivile.gov.it, alla sezione «volontariato» sarà disponibile il documento «criteri per la concessione, da parte del Dipartimento della protezione civile, dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione nel triennio 2016 - 2018».

Sul documento, iscritto all'ordine del giorno della Conferenza unificata nella seduta del 9 giugno 2016, punto 4 (codice sito 4.15/2016/12 servizio V), è stata acquisita la prescritta intesa, con raccomandazioni formulate dall'Associazione nazionale comuni italiani nella medesima seduta.

16A04923

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 16 giugno 2016, n. 115, recante: «Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 149 del 28 giugno 2016).

Nel titolo della legge citata in epigrafe, riportato nel sommario e alla pagina 1, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo della parola: "Modifiche", leggasi: "Modifica".

16A04967

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUI-152) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 6 0 7 0 1 *

€ 1,00

